

Al via la riforma delle imposte su donazioni e successioni:

le principali novità

Il Decreto 139/2024 introduce, con effetto dal 1° gennaio 2025, una riorganizzazione sistemica dell'imposta sulle successioni, donazioni, registro e altre imposte indirette diverse dall'Iva.

DI LUIGI BELLUZZO

Articolo a cura di Luigi Belluzzo, fellow di private banking and wealth management alla Sda Bocconi School of Management e founding partner di Belluzzo International Partners

Il Decreto Legislativo 139/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana lo scorso 2 ottobre e in vigore dal 1° gennaio 2025, deve essere salutato con favore e contribuirà a chiarire alcune ipotesi di pianificazione che avevano in questioni di diritto e non fiscali il loro principale utilizzo ma che si collocavano in aree di incertezza, ora risolte.

Il nostro Paese conferma la propria competitività, soprattutto se paragonato alle imposte vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, e l'attenzione a facilitare la continuità nei passaggi generazionali, meritoriamente considerati, anche su input di regolamenti comunitari, oggetto di supporto e di valorizzazione alla luce delle importanti ricadute per la comunità.

L'inserimento dei trust all'interno del Testo Unico Successione suggella, anche dopo i chiarimenti ricevuti dall'amministrazione con la circolare 34/E/22, il completo sdoganamento di questi agili e duttili strumenti giuridici, aprendo la via a un utilizzo sano e orientato alla pianificazione patrimoniale, che non potrà che dare effetti positivi.

Il Decreto porta a sistema un altro pezzo della riforma fiscale italiana: il nuovo Testo Unico Successioni, atto a regolare tutti gli atti pubblici formati, documenti giudiziari pubblicati o emessi, atti privati notarizzati o presentati per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2025.

TRUST E IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI IN ITALIA

Il trasferimento di beni e diritti ai trust è specificamente incluso tra quelli che danno luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni italiana. Viene stabilito per legge che l'imposta è dovuta al momento dell'arricchimento

del donatario/beneficiario/erede e pertanto, **nel caso di trust, che l'imposta è dovuta "in uscita"**.

Risultano più chiari i criteri di territorialità in base ai quali viene applicata l'imposta, che dipendono dalla residenza del disponente al momento del trasferimento al trust. **L'imposta sarà dovuta su tutti i beni e diritti, ovunque situati, quando il disponente sia residente fiscale italiano, mentre sarà dovuta solo sui beni situati in Italia quando il disponente sia residente all'estero.**

Aliquote e franchigie non sono state riformate e restano quelle in vigore.

Le imposte catastali (1%) e di registro (2%) sono applicate sul valore catastale della proprietà. Se si applicano alla residenza principale, le tasse sono ridotte a 168 euro ciascuna.

Esenzioni: i titoli di stato e altri beni specifici sono esclusi dall'imposta di successione; i nuovi residenti fiscali nel regime della flat tax (24bis Tuir) pagano solo sui beni e diritti situati in Italia.

La base imponibile è stabilita dal Testo Unico Successioni.

La nuova legge prevede una **disposizione particolarmente interessante per la pianificazione patrimoniale**, dando la possibilità al disponente e/o al trustee, in quest'ultimo caso all'interno di un trust testamentario, di pagare volontariamente le tasse all'entrata, con l'effetto di esentare da imposte il momento in cui il bene o diritto viene trasferito ai beneficiari (in uscita).

Se l'opzione viene scelta, l'imposta viene pagata in anticipo, senza possibilità di rimborso futuro, mentre seguendo la regola ordinaria in "entrata", per legge si versa imposta fissa, mentre "in uscita" risulteranno applicabili le imposte secondo le norme in vigore in quel momento, ma sempre considerando la relazione esistente in origine tra disponente e beneficiario.

Le nuove regole sono applicabili anche ai trust esistenti e una linea guida amministrativa sarà fornita, secondo prassi, dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sono molti, infatti, i casi di trust dove le imposte sono state pagate in "entrata" in ossequio alla (allora) linea dell'amministrazione che, come noto, ha modificato orientamento sotto la pressione della giurisprudenza solo nell'ottobre del 2022 con circolare 34/E.

ESENZIONE PER TRASFERIMENTO DI QUOTE/ATTIVITÀ AZIENDALI A CONIUGI E DISCENDENTI

La nuova legge chiarisce questa delicata disposizione che è particolarmente utile innanzi a passaggi generazionali, ma non solo. Secondo questa regola, l'esenzione d'imposta è concessa quando:

Le quote o azioni di società di capitali (S.p.A, S.r.l. o S.a.p.a.) sono trasferite ai discendenti (e/o coniugi), quando i beneficiari (donatari o eredi) integrano il controllo della società trasferita e si impegnano a mantenere la quota per 5 anni.

Le quote di società a responsabilità illimitata (S.n.c., S.a.s. o S.s.) sono trasferite ai discendenti (e/o coniugi), quando i beneficiari (donatari o eredi) si impegnano a mantenere la quota per 5 anni.

Trasferimento di aziende o rami d'azienda, in cui il beneficiario si impegna a mantenere l'attività operativa per almeno 5 anni.

Questa disposizione, già presente nelle regole attualmente in vigore, che tuttavia sollevavano alcune questioni interpretative, è ora affinata e chiarita. Viene stabilito, anche nella norma (che ha recepito una prassi), che questa esenzione è applicabile anche alle società residenti in Stati membri dell'Ue/See nonché negli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (ad esempio, Regno Unito e Stati Uniti).

DONAZIONI INDIRETTE

La nuova legge affina questo argomento e, in estrema sintesi, le autorità fiscali potranno **contestare la configurazione di una donazione indiretta solo quando l'esistenza di quest'ultima può essere dedotta dalle dichiarazioni fatte dagli individui nel contesto dei procedimenti fiscali, risultando nell'applicazione dell'aliquota più alta (8%). Rilevante è anche la chiarificazione riguardo al trasferimento gratuito temporaneo o revocabile di proprietà/diritti, che non sarà soggetto a imposizione.**

IL "COACERVO" DEI BENI PRECEDENTEMENTE DONATI

La nuova legge interviene e risolve una questione di lunga data tra i professionisti riguardo al calcolo dei beni precedentemente trasferiti per donazione ("coacervo") e al loro impatto sull'imposta. Per il Decreto il "coacervo", **quindi il calcolo delle franchigie rilevanti, non si applica alle donazioni effettuate durante la vita dell'individuo deceduto.**

AUTODICHIARAZIONE

La nuova regola prevede una nuova procedura di autodichiarazione sul modello della dichiarazione dei redditi, sostituendo la regola per cui le tasse di successione e simili sono calcolate dalle autorità fiscali e liquidate dal contribuente.